



COMUNE DI CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

VIII DIREZIONE VIGILANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO - RANDAGISMO - TOPONOMASTICA

COPIA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 32 DEL 11-02-2026

OGGETTO: REVOCA DEI DIVIETI E OBBLIGHI PER GIOVEDÌ 12/02/2026, EMANATE CON ORDINANZE DIRIGENZIALI N. 29 DEL 07/02/2026 E N. 31 DEL 09/02/2026, IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI CARNASCIALESCHESCHE

IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA

PREMESSO:

CHE con proprie ordinanze n. 29 del 7 febbraio 2026 e n. 31 del 9 febbraio 2026 si disciplinava la circolazione stradale in occasione delle manifestazioni carnascialesche prevedendo obblighi e divieti lungo il percorso cittadino individuato per gli eventi dei giorni 12, 13, 15 e 17 febbraio 2026;

CHE è pervenuta nota dell'11/02/2026 a mezzo e-mail da parte dell'Assessore con delega allo Spettacolo, in cui si comunica che la manifestazione prevista per giovedì 12/02/2026 risulta essere stata sospesa per condizioni meteo avverse;

ATTESO che quanto emerso dalla superiore nota risulta necessario revocare quanto disposto con le ordinanze sopra richiamate solo ed esclusivamente per la giornata di giovedì 12/02/2026;

PRESO ATTO che rimane invariato quanto già disciplinato per gli ulteriori giorni nelle ordinanze dirigenziali n. 29 del 7 febbraio 2026 e n. 31 del 9 febbraio 2026;

VISTO l'art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L.;

VISTA la nota e-mail dell'11/02/2026;

VISTE le ordinanze dirigenziali n. 29 del 7 febbraio 2026 e n. 31 del 9 febbraio 2026;

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 108 del 18 dicembre 2025 di proroga degli incarichi di Responsabili delle Direzioni Organizzative dell'Ente;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

ORDINA

per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riprodotto

REVOCARE quanto disposto con le ordinanze dirigenziali n. 29 del 07/02/2026 e n. 31 del 09/02/2026, solo ed esclusivamente per giovedì 12 febbraio 2026.

DARE ATTO che rimane invariato quanto già disciplinato per gli ulteriori giorni nelle ordinanze dirigenziali n. 29 del 7 febbraio 2026 e n. 31 del 9 febbraio 2026.

Le precedenti disposizioni in materia di circolazione stradale in contrasto con la presente Ordinanza, devono ritenersi, temporaneamente, sospese.

La Polizia Municipale, i Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica, che espletano servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza viene notificata:

- a cura dei messi notificatori alla cittadinanza mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio online dell'Ente nei modi e termini di legge.

DISPONE

che il presente provvedimento, sia trasmesso a:

- S.E. il Prefetto della Provincia di Trapani;
- Sig. Questore della Provincia di Trapani;
- Sindaco;
- Responsabile della III Direzione del Comune di Castelvetro;
- Responsabile della VI Direzione del Comune di Castelvetro;
- Ai componenti della Commissione Comunale di Vigilanza sui LL.PP.SS.;
- Commissariato di P.S. di Castelvetro;
- Compagnia Carabinieri di Castelvetro;
- Stazione Carabinieri di Castelvetro;
- Compagnia Guardia di Finanza di Castelvetro;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Trapani;
- Centrale Operativa 118;
- Distaccamento Corpo Forestale di Castelvetro;
- All'Autoservizi Salemi s.r.l.;
- All'Autoservizi Lumia;
- All'A.S.T.;
- Al Presidente dell'Associazione N.O.E..

Avvertenze

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE

F.to DOTT. ANTONIO FERRACANE

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.